

Pegno mobiliare non possessorio: ora lo strumento è nella effettiva e generale disponibilità delle imprese

Com'è noto, il d.l. 59/2016 («*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*»), convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016 n. 119, ha introdotto una significativa deroga alla normativa vigente in materia di pegno, consentendo a tutti gli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese di avvalersi di un c.d. 'pegno mobiliare non possessorio' su beni destinati all'esercizio dell'impresa, al fine di garantire crediti concessi in loro favore o in favore di terzi, comunque inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 1 del d.l. 59/2016).

Non può sfuggire come l'aspetto più rilevante della novella del 2016 sia rappresentato, appunto, dalla vistosa deroga che essa introduce rispetto alla tradizionale disciplina del pegno di beni mobili (art. 2786 cod. civ.); disciplina che, nella consegna al creditore della cosa mobile costituita in pegno (o del documento che conferisce la disponibilità esclusiva della cosa), trova un elemento costitutivo centrale della fattispecie, volto a sottrarre al debitore il potere di disporre del bene attinto dalla garanzia.

In buona sostanza, eliminando la necessità della *datio rei* per la costituzione della garanzia reale su beni mobili inerenti all'esercizio di impresa, il legislatore ha inteso consentire all'imprenditore-debitore di conservare il possesso del bene mobile strumentale (parte del complesso aziendale) costituito in pegno, all'evidente scopo di preservare in via prioritaria la continuità dell'attività d'impresa. Ed il già richiamato decreto – così come successivamente modificato – ha finanche consentito all'imprenditore che faccia ricorso al pegno non possessorio (se non stabilito diversamente nel contratto) di trasformare o alienare il bene oggetto di pegno, nel rispetto della sua destinazione economica, senza che ciò implichi l'estinzione della garanzia. In tal caso, infatti, il pegno si trasferisce sull'oggetto eventualmente risultante dalla trasformazione o sul corrispettivo dall'alienazione, o sul bene sostitutivo acquistato con detto corrispettivo, senza che ciò comporti, in ogni caso, la costituzione di una nuova garanzia (art. 1, comma 2, del d.l. 59/2016).

In merito all'ambito soggettivo di applicazione del pegno regolato dal decreto n. 59/2016, il riferimento agli «*imprenditori iscritti nel registro*

delle imprese», stante la genericità della formula, sembrerebbe comprendere non soltanto l'imprenditore commerciale (iscritto con finalità dichiarative ai sensi dell'art. 2195 c.c.), ma anche l'imprenditore agricolo (iscritto in sezione separata e con le medesime finalità ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.p.r. n. 558 del 14 dicembre 1999) e il piccolo imprenditore (iscritto con finalità di mera pubblicità-notizia ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.p.r. n. 558 del 14 dicembre 1999); ed il pegno non possessorio sembrerebbe parimenti fruibile per le società consortili (art. 2615 *ter* c.c.), gli enti pubblici economici (art. 2201 c.c.) e le società pubbliche (art. 2449 c.c.).

Con riguardo al profilo oggettivo, il pegno non possessorio può avere per oggetto beni mobili esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche mercè l'indicazione di specifiche categorie merceologiche o per valore complessivo, e possono concorrervi i crediti d'impresa – restandone pertanto al di fuori i crediti personali dell'imprenditore – e finanche i beni mobili immateriali, in quanto destinati all'esercizio dell'impresa (art. 1, comma 2, d.l. 59/2016). Restano invece espressamente estranei alla categoria i beni mobili registrati, quantunque inerenti all'impresa (la cui concessione in garanzia continua, dunque, a conformarsi alla disciplina dell'ipoteca *ex* art. 2810 c.c.).

La regolamentazione del pegno non possessorio del 2016, oltre a prescrivere un rigoroso formalismo dei contratti costitutivi della relativa garanzia (atto scritto, a pena di nullità, che indichi tra l'altro il creditore, il debitore o l'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene, il credito e l'importo massimo garantito) ha introdotto uno specifico sistema di "pubblicità" di siffatto pegno, fondato sulla sua «iscrizione» in apposito «registro dei pegni non possessori», da istituirsi presso l'Agenzia delle Entrate. Il pegno non possessorio, in particolare, «ha effetto verso terzi», e «prende grado» - assicurando per ciò stesso al creditore la priorità del soddisfacimento del proprio credito sul ricavato dalla vendita, mercè l'opponibilità del pegno a terzi e nelle eventuali successive procedure concorsuali - soltanto dal momento della iscrizione della garanzia, con funzione costitutiva, nel ridetto registro dei pegni non possessori.

In verità, la dissociazione del pegno dalla *datio rei* prevista dal decreto n. 59/2016 non rappresenta una novità assoluta per il nostro ordinamento; al contrario, essa si è venuta progressivamente affermando in specifici settori merceologici, soprattutto alimentari, sin dalla metà degli anni '80.

Basterà ricordare, per brevi cenni, che lo spossessamento del pegno venne aggirato, ad esempio, già nel 1985 (l. 24 luglio 1985, n. 401), in tema di pegno di prosciutti a denominazione d'origine controllata, allorquando venne consentito ai produttori professionali di costituire in pegno i prosciutti in corso di lavorazione sia con le tradizionali modalità dell'art. 2786 c.c., sia mediante apposizione sulla coscia di uno speciale contrassegno indelebile e con annotazione della garanzia su appositi registri vidimati. In tal caso, escludendo lo spossessamento, il legislatore intese preservare la funzione di garanzia del prodotto, rispetto ai debiti d'impresa, salvaguardando, tuttavia, nel contempo, la prosecuzione del processo di lavorazione dell'alimento. E questa medesima forma di pegno, in alternativa al modello tradizionale, venne successivamente estesa ai formaggi a lunga stagionatura, a beneficio dei relativi produttori professionali (legge 122/2001).

Un'analogia forma di pegno "non possessorio" si intravede nella possibilità di costituire in garanzia le quote di produzione ed i diritti di reimpianto dell'azienda, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola, senza che ciò pregiudichi la facoltà dell'impresa debitrice di utilizzare le medesime quote di produzione ed i medesimi diritti di reimpianto (d.lgs. 102/2004).

Nel senso indicato, la novella del 2016 parrebbe essere dunque il risultato di un lungo percorso, intrapreso dal legislatore sin dagli anni 80, che con ogni probabilità non si è ancora arrestato. Prova ne sia che, finanche nel recente decreto c.d. Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020 – art. 78) viene riconosciuta, in via generale, la possibilità di costituire in pegno "rotativo" (e dunque con possibilità di sostituzione del bene offerto in garanzia) i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri" .

A dispetto del significativo ampliamento che si è inteso riconoscere all'area operativa del pegno non possessorio, a fini di garanzia dei debiti d'impresa, il decreto n. 59/2016 – che, come accennato, ne ammette la fruibilità a condizione che venga osservato un sistema di pubblicità attraverso apposito registro pubblico da istituirsi presso l'Agenzia delle

Entrate – è rimasto in realtà fino ad oggi “lettera morta”, giacché l’istituzione del registro dei pegni non possessori è stata trascurata per anni, fino alla data odierna.

La lacuna è stata colmata, in particolare, soltanto con il d.m. del 25 maggio 2021, n. 114, pubblicato in g.u. lo scorso mese di agosto.

Il decreto in questione, infatti, ha finalmente istituito presso l’Agenzia delle Entrate, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia, il Registro pegni informatico, per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, affidandone la gestione ad apposito Ufficio, diretto da un Conservatore *ad hoc*, nominato dall’Agenzia delle Entrate.

Soltanto oggi, dunque, è possibile dare effettivo corso alla costituzione del pegno non possessorio istituito nel 2016 e, volgendo un rapido sguardo al decreto istitutivo del neo-istituito registro dei pegni non possessori, è dato rilevare che (ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale) la parte richiedente l’iscrizione dovrà presentare al Conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno mobiliare non possessorio, unitamente ad una domanda di iscrizione. Quest’ultima dovrà essere a sua volta sottoscritta digitalmente, completa delle indicazioni necessarie alla individuazione del bene, del credito e del rapporto, come dettagliatamente specificate nella disposizione in esame (v. art. 3 del d.m. 114/2021).

L’iscrizione del pegno presso il Registro dei pegni mobiliari ha una durata di dieci anni, rinnovabile tramite nuova iscrizione. E può essere utile segnalare che le disposizioni del decreto ministeriale in questione, in quanto compatibili, si applicano a tutte le vicende modificative del rapporto e della garanzia di cui viene chiesto l’inserimento nel Registro pegni, che vengono eseguite, previa presentazione della domanda di annotazione, con riferimento alla formalità alla quale si riferiscono (art. 6 del d.m. 114/2021).

Come già anticipato il pegno mobiliare non possessorio prende grado dal momento della sua iscrizione nel registro pegni non possessori. Da ciò consegue che - in deroga alla regola della priorità del conseguimento del possesso della cosa (tipica del pegno ordinario) - nel pegno non possessorio i conflitti tra più creditori pignorati sono regolati in base al criterio dell’anteriorità dell’iscrizione, cioè nel rispetto della prescritta formalità pubblicitaria. In estrema sintesi chi iscrive per primo il pegno si soddisfa con prelazione rispetto agli altri creditori pignorati non possessori, e si badi, anche se il loro titolo contrattuale è anteriore.

L'art. 1, comma 5 del d.l. 59/2016, così come modificato, prevede tuttavia una deroga alla cennata prelazione in capo al creditore che per primo abbia iscritto il pegno.

Il pegno non possessorio, infatti, ancorché anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio successivo.

Tale deroga trova applicazione a condizione che il pegno non possessorio sia regolarmente iscritto nel registro e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente (art. 1, comma 5, d.l. 59/2016).

Il creditore garantito da un pegno non possessorio potrà quindi vedersi "superato" da un altro creditore successivo avente garanzia sui medesimi beni e che abbia finanziato l'acquisto di specifici componenti aziendali.

Tommaso Nuzzo
tommaso.nuzzo@bnassociati.it
Tel. +39-06-47.82.50.44